REGOLAMENTO N. 49/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1964

relativo ai criteri di fissazione degli ammontari forfettari per il riso e le rotture di riso

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (1) ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che devono essere stabiliti i criteri applicabili alla fissazione degli ammontari forfettari per il risone, il riso semigreggio e le rotture di riso ;

Considerando che lo sviluppo degli scambi fra gli Stati membri non deve essere prospettato soltanto in funzione delle disponibilità, sui mercati degli Stati membri, di riso e di rotture di riso provenienti dai raccolti effettuati nella Comunità, ma anche in funzione delle possibilità di smercio di questi prodotti presso i consumatori ;

Considerando che gli ammontari forfettari non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il risone, il riso semigreggio e le rotture di riso, gli ammontari forfettari sono fissati secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 2

Gli ammontari forfettari devono essere fissati in modo da permettere il graduale e regolare sviluppo degli scambi tra gli Stati membri fino all'instaurazione del mercato unico, tenuto conto delle disponibilità, sui mercati degli Stati membri, di riso e di rotture di riso provenienti dai raccolti effettuati nella Comunità e delle possibilità di smercio di tali prodotti.

Articolo 3

Gli ammontari forfettari fissati devono essere fissati tenendo conto tanto degli elementi ricavati dall'osservazione degli scambi intracomunitari quanto delle prospettive di evoluzione dei mercati degli Stati membri.

Articolo 4

Gli ammontari forfettari devono essere fissati in modo da non provocare, di per se stessi, un improvviso e considerevole mutamento delle correnti di scambio.

Articolo 5

Gli ammontari forfettari devono essere fissati ad un livello uniforme per tutti gli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

(1) GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 574/64.